



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Universitario Nazionale*

Prot. n.1448  
Spedito il 24/9/2009

OGGETTO: Mozione su bandi di Concorso per Ricercatore secondo quanto previsto dalla L.1/2009.

Adunanza del 23.09.2009

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

- Vista la legge 1/2009 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2009", ed in particolare l'art. 1 comma 7 ove si stabilisce che "Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione";
- Visto il Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 "*Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche*", adottato ai sensi della legge 9.1.2009 n. 1, art. 1, comma 7;
- Considerato che, in assenza di prove scritte e orali, la valutazione delle pubblicazioni diviene fattore determinante ai fini della valutazione dei candidati;
- Visto il DPR 23 marzo 2000, n.117 "*Regolamento recante modifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390 concernente modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210*", ed in particolare l'art 2. comma 6 nel quale si prescrive "Il bando può inoltre prevedere limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura. .... La limitazione non deve comunque impedire l'adeguata valutazione dei candidati."
- Preso atto che alcuni bandi continuano a prevedere un numero esiguo di pubblicazioni che trovava giustificazione nella precedente normativa concorsuale che richiedeva anche prove scritte e orali;

Fermo restando che la scelta di ridurre il numero di pubblicazioni sulla base di una autovalutazione del candidato, e sempre nell'ambito di una valutazione dell'intero curriculum, è ormai un orientamento standard nelle comunità scientifiche internazionali

Considerato che la legge continua a riservare all'autonomia degli Atenei la competenza di stabilire la numerosità delle pubblicazioni da inviare ai fini della valutazione comparativa;

Considerato il proprio documento, *Indicatori di attività scientifica e di ricerca*, trasmesso all'On.le Ministro con note n. 2447 del 24/12/08, n. 372 del 12/03/09 e n. 963 del 21/05/09 ([www.cun.it/media/100015/premessa\\_indicatori.pdf](http://www.cun.it/media/100015/premessa_indicatori.pdf));

#### IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

ritiene che nei bandi a posti di Ricercatore Universitario il numero massimo di pubblicazioni da indicare ai fini della valutazione comparativa debba essere sufficientemente ampio da garantire l'adeguata valutazione dei candidati e ritiene a tale fine che esso debba essere non inferiore a quello indicato dal CUN per ciascuna Area nel proprio documento, *Indicatori di attività scientifica e di ricerca*.

IL SEGRETARIO  
F.TO VALEO

IL PRESIDENTE  
F.TO LENZI